CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40217/2026
Roma, lì, 16/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1067/2026
LUCIA VIGNALE		UP - 27/10/2026
DONATO D'AURIA		R.G.N. 20718/2026
LUCA LORENZETTI		
MARIA CONCETTA MARZO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 12/12/2025 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Concetta Marzo;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. del foro di Firenze nell'interesse dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 21 giugno 2024, in sede di giudizio ordinario all'esito di opposizione al decreto penale di condanna, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 1, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver circolato alla guida del veicolo Infinity Q30 in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, essendo stata accertata, mediante prelievo ematico ed analisi dei liquidi biologici, la presenza di

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

cocaina, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (fatto del 28 novembre 2021).

2. Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (*ex* art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., per il mancato accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità degli esiti del prelievo ematico che assume sia stato eseguito in assenza di valido consenso informato. La difesa contesta la reale prestazione del consenso che, secondo quanto riportato nella dichiarazione di consenso informato agli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 d. lgs. cit. richiesti dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato espresso oralmente, in ragione dell'impossibilità a firmare a causa di dolore all'arto superiore destro, nonostante l'esito della diagnosi fosse di fratture costali multiple a sinistra e la firma apposta dopo qualche ora in calce al modulo privacy.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica, in relazione al rigetto, per tardività, della eccezione di nullità degli accertamenti emato-urinari e della nullità derivata dei relativi esiti, formulata dalla difesa dell'imputato per omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il ricorrente assume che i predetti accertamenti non siano stati realmente preceduti dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., considerato che la rinuncia a tale facoltà era indicata nella dichiarazione di consenso di cui al primo motivo, non sottoscritta da [redacted] in cui si annotava che il consenso era stato espresso oralmente in ragione dell'impossibilità a firmare a causa di dolori all'arto superiore destro. Assume, altresì, che l'eccezione di nullità di cui trattasi era stata sollevata nel corso del dibattimento del giudizio di primo grado e, dunque, non poteva ritenersi tardiva.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica, in relazione alla sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica, lamentando la mancanza di un riscontro clinico documentato in ordine a tale stato di alterazione al momento della guida e rilevando la presenza, al contrario, di elementi di segno contrario.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che la motivazione si è fondata sulla ritenuta gravità del

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

fatto che il ricorrente ritiene invece insussistente, considerato che si tratta di un reato contravvenzionale e che dal sinistro non è derivata alcuna lesione personale a terzi, non essendo stati coinvolti altri veicoli.

3. Le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che smentisce la tesi difensiva della necessità del consenso informato al prelievo ematico.

Secondo orientamento consolidato di questa Corte, la mancanza di consenso al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo di campioni (Sez. 4, n. 319 del 17/12/2025, dep. 2026, Carlini, non mass.; Sez. 4, n. 24618 del 28/05/2025, Guerreschi, non mass.; Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, Morrone, Rv. 272334 — 01; Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Zago, Rv. 271665 — 01).

Si è precisato, altresì, che il consenso (informato) riguarda la tipologia dell'atto compiuto dal sanitario, laddove ai fini dell'accertamento finalizzato all'acquisizione della prova del reato non rileva il consenso, ma il dissenso penalmente sanzionato.

È la stessa previsione degli illeciti penali incentrati sul rifiuto di sottoporsi all'accertamento a fondare l'assunto secondo cui l'art. 186 e l'art. 187 non prevedono alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, potendosi a esso unicamente opporre rifiuto al controllo; la sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta infatti incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946 — 01).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio che l'omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia dà luogo a una nullità al regime intermedio, con la conseguenza che la stessa può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023 — 01).

Secondo recente giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio ritiene di aderire, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte vada individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione (Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, Garbin, Rv. 281333 — 01; Sez. 4, 52085 del 10/12/2019, Soffiato, Rv. 277511 — 01; Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Venditto, Rv. 276675 — 01). Esegesi conforme alla funzione propria dell'atto di opposizione di trasferire la cognizione della regiudicanda a un secondo giudice, senza che sia necessaria l'indicazione di motivi, qualificandosi, quindi, come strumento integralmente devolutivo della materia del contendere (Sez. 4, n. 37794 del 23/10/2025, Locatelli, Rv. 288701 — 01).

3.2. Va altresì ricordato che la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fine diagnostici (*ex multis*, Sez. 4, n. 5891 del 25/01/2023, Baricu, non mass.; Sez. 4, n. 16699 del 14/04/2021, Collantes, non mass.; Sez. 4, n. 11458 del 12/02/2021, Patti, non mass.).

La *ratio* alla base dell'obbligo di dare l'avviso è collegata alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria, prescindendo dalla tipologia dell'accertamento esperito. Sicché, come è stato precisato in successive pronunce, l'unico caso in cui non sussiste l'obbligo di dare l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia è quello in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto, in modo autonomo, di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (Sez. 4, n. 13595 del 25/03/2025, Cupelli, non mass; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676 — 02).

3.3. Risulta necessario verificare, dunque, se corrisponda al vero la circostanza processuale su cui la difesa poggia la propria censura, ossia l'avvenuta deduzione nel corso del giudizio di primo grado della nullità dell'accertamento ematico per l'omesso avviso all'interessato della facoltà di farsi

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

assistere da un difensore di fiducia.

Rispondendo alla doglianza sul punto, la sentenza impugnata, a pagina 4, precisa che: «[…] risulta dagli atti che [redacted] ha proposto opposizione al decreto penale che lo riguardava in data 29 maggio 2022 instaurando giudizio ordinario, ma nell'atto di opposizione non è stata dedotta alcuna nullità relativa al preteso difetto di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o alla mancanza di consenso informato al prelievo ematico, eccezioni neppure sollevate in fase di dibattimentale all'udienza del 9 ottobre 2023 (sul punto verbale in atti) ma solo proposte in sede di appello»

La sentenza, dunque, precisa che la difesa non ha sollevato l'eccezione di nullità in esame prima della deliberazione della sentenza di prima grado, ma solo nel corso del giudizio di appello.

Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 — 01) – non risulta che l'imputato ha sollevato l'eccezione di nullità nel corso del dibattimento di primo grado, come genericamente sostenuto nell'atto di ricorso dal difensore

Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna, invero, sono state celebrate tre udienze (il 9 ottobre 2023, il 23 febbraio 2024, in cui sono stati esaminati i testi, e il 21 giugno 2024) e dai relativi verbali (e dalla trascrizione in atti dell'udienza del 23 febbraio 2024) non risulta alcun riferimento alla eccezione di nullità in questione.

Ne consegue, per quanto esposto, che l'eccezione sollevata dinanzi alla Corte di appello deve ritenersi intempestiva.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

4.1. Per principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 d. lgs. cit., nella formulazione in vigore al momento del fatto, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, essendo necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tali sostanze (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 12779 del 05/02/2026, Ametrano, non mass.; Sez. 4, n. 15078 del 17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140 — 01).

L'esito positivo dell'accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie l'analisi del sangue e delle urine) non basta a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione, che, laddove non vi sia un accertamento medico sul punto, può essere ritenuto provato in forza di elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente inerenti al momento del fatto (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 48632 del 05/10/2022, Guarino, Rv. 283927; Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2020, De Rosa, Rv. 284099), costituiti da pupille

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

dilatate, stato di agitazione e irrequietezza, stato confusionale (Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929 — 01; Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402 — 01).

Ne consegue, dunque, che lo stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti non può essere desunto dalla mera verificazione di un sinistro stradale, in assenza di elementi sintomatici, in ipotesi anche inerenti alle modalità di verificazione del sinistro, tali da far desumere, all'esito di un processo logico-inferenziale, la detta condizione soggettiva del conducente al momento del fatto, cioè al momento della guida del veicolo (Sez. 4, n. 22683 del 18/04/2023, D'Alelio, non mass.).

4.2. La Corte territoriale si è confrontata con le doglianze difensive e ha fatto buon governo dei principi suesposti, avendo fondato sostanzialmente il proprio convincimento, con iter argomentativo logico e congruo, su dati oggettivi, considerati congiuntamente, quali l'elevato quantitativo di cocaina rilevato dagli esami compiuti sul materiale biologico (sangue e urine) - pari, nel sangue, a 50 ng/ml (a fronte di un cut-off pari a 10 ng/ml) e pari, nelle urine, a 4.800 ng/ml (a fronte di un cut-off pari a 300 ng/ml) - le modalità di verificazione del sinistro e la condotta di guida, valorizzando l'uscita autonoma di strada, in pieno giorno, su fondo stradale asciutto e in assenza di interferenze di altri veicoli, e la guida a zig-zag a velocità moderata, ritenuti sintomatici della guida in stato dialterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché finalizzato a investire la Corte di legittimità di una valutazione di merito in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

Secondo il costante e risalente orientamento di questa Corte, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la su indicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di un'apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate e altri, Rv. 280244; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv.

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

276044; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381).

Secondo l'orientamento della giurisprudenza, inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate e altri, Rv. 280244; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172).

Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ha indicato, con motivazione congrua e immune da vizi, la ragione che ne ha precluso il riconoscimento, individuata nella gravità oggettiva del fatto.

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/10/2026

Il Consigliere estensore
MARIA CONCETTA MARZO

Il Presidente
SALVATORE DOVERE

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de